



**MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
EX D. LGS. 231/2001 SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

PARTE SPECIALE

**SEZIONE I: PREMESSA
SEZIONE II: PROTOCOLLI E MISURE PREVENTIVE
SEZIONE III: REATI *EX* D.LGS. 231 2001**

SOMMARIO

SOMMARIO	2
SEZIONE I.....	4
PREMESSA	4
FATTORI MITIGANTI(FM)	9
SEZIONE II	10
PROTOCOLLI E MISURE DI PREVENZIONE.....	10
PROTOCOLLO OPERATIVO SUGLI ADEMPIMENTI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.....	12
PROTOCOLLO OPERATIVO SUGLI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA INFORMATICA, TUTELA DEI DATI E DIRITTI D'AUTORE.....	15
PROTOCOLLO OPERATIVO SULLA GESTIONE DI FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI	20
PROTOCOLLO OPERATIVO SUGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI E TRIBUTARI.....	24
PROTOCOLLO OPERATIVO SULLA SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE	26
PROTOCOLLO OPERATIVO SULL'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PROFESSIONALI ...	28
PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, GESTIONE DELLA CASSA, GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA	30
SEZIONE III.....	32
REATI EXD.LGS. 231 DEL 2001.....	32
1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	32
2. DELITTI INFORMATICI	33
3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	34
4. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO	35
5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	39
6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	39
7. REATI SOCIETARI	40
8. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DA LEGGI SPECIALI	42
9. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	43
10. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	43
11. ABUSI DI MERCATO.....	44
12. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	44
13. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	45
14. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	46

15. ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	46
16. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE.....	47
17. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	48
18. REATI AMBIENTALI.....	48
19. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	52
20. RAZZISMO E XENOFOBIA.....	53
21. ART. 12 LEGGE 9/2013.....	54
22. REATI TRANSNAZIONALI.....	55
23. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	55
24. REATI TRIBUTARI	57
25. CONTRABBANDO	59
26. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	63
27. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	64

SEZIONE I

PREMESSA

Il presente aggiornamento deve leggersi come sostitutivo della Parte speciale stilata nel 2015.

Invero, l'opera svolta afferisce a tutti i reati attualmente inclusi nell'elenco di cui al D.Lgs. 231 del 2001.

Per facilitare la lettura si premetteranno quelli che sono stati i passaggi della valutazione dei rischi.

L'Art. 6, co. 2, lett. a) e b), ex D.Lgs. 231/2001 [*co. 2: In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire*] introduce il concetto del *Risk Assessment* come componente fondamentale del *Risk Management*.

Il *Risk Assessment* consente di rilevare la mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto nonché di valutare la quantificazione degli stessi rischi.

Le fasi del *Risk Assessment* sono costituite dall'analisi preliminare, dall'individuazione dei rischi nonché dalla misurazione e dalla valutazione del rischio residuo.

Nella fase di analisi preliminare sono stati presi in considerazione i processi aziendali (societari e d'impresa) suddivisi ulteriormente, quando necessario e per quanto necessario, in attività e azioni, sia attraverso interviste ai soggetti "apicali" e ai soggetti "sottoposti", sia attraverso una verifica delle prassi operative in essere presso l'azienda nonché attraverso la valutazione della documentazione fornita (sistema di poteri, deleghe e procure, organigramma, policy e procedure vigenti).

L'analisi preliminare è finalizzata a raccogliere informazioni e dati per mettere in relazione il reato presupposto con le attività aziendali: questo permette l'avvio della fase di individuazione dei rischi.

Nel caso in cui, per il singolo reato presupposto, non siano state rilevate attività sensibili al rischio di commissione del reato stesso, si verificano le seguenti possibilità di valutazione, come esplicitato nella tabella "Note per la compilazione del *Risk Assessment*": PI (Presupposti Insufficienti) o NA (Non Applicabile).

Nel caso in cui, per il singolo reato presupposto, siano state rilevate attività sensibili, si procede all'individuazione delle risorse aziendali coinvolte nonché alla rilevazione dei protocolli di prevenzione (manuali e procedure gestionali e/o organizzative) con una valutazione della probabilità di accadimento dell'evento.

Per la valutazione della probabilità di accadimento si tiene conto, quindi, dell'efficacia sia dei protocolli di prevenzione sia dei controlli di presidio del rischio di commissione del reato presupposto.

Per la misurazione del rischio è stato utilizzato l'algoritmo così come indicato nella tabella "Note per la compilazione del *Risk Assessment*": il valore del rischio è misurato considerando anche la Magnitudo (M), ovvero la gravità del reato per la persona giuridica responsabile della commissione del reato presupposto; nel nostro caso la Magnitudo utilizzata per il calcolo del rischio è la massima applicabile (interdizione).

Per diversi reati presupposto il legislatore ha previsto sanzioni pecuniarie e interdittive che possono essere applicate dal Giudice, sulla base dei minimi e massimi edittali, in considerazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Alla luce della suddetta discrezionalità del Giudice, gli strumenti preventivi (protocolli di prevenzione e controlli di presidio del rischio di commissione del reato presupposto) sono stati scelti in modo conservativo avendo considerato, per il singolo reato presupposto, il massimo valore della Magnitudo.

Nel documento di *Risk Assessment*, il rischio di commissione del reato presupposto formalizza la misura del rischio residuo.

L'obiettivo del *Risk Assessment* è quello di tenere il rischio residuo a livello di accettabilità con un sistema di gestione tale da garantire la prevenzione del rischio attraverso il monitoraggio continuativo dell'efficacia e dell'adeguatezza dei protocolli preventivi nonché dei controlli di presidio del rischio stesso.

La soglia di accettabilità, definita nella tabella "Note per la compilazione del *Risk Assessment*", sarà monitorata dall'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei suoi obblighi (Art. 6 co.1 lett. b) ex D.Lgs. 231/2001).

Note per la compilazione del *Risk Assessment*

REATO PRESUPPOSTO	Articolo, comma, lettera e numero del riferimento legislativo indicato specificatamente nel D.Lgs. 231/2001 i cui articoli rappresentano i reati principali.
CONTENUTO del REATO PRESUPPOSTO	Sintesi del contenuto relativo ai commi dell'articolo del reato presupposto per quanto interessa l'applicazione del D.Lgs.231/2001 e s.m.i.
ATTIVITÀ SENSIBILI al REATO PRESUPPOSTO	Individuazione delle attività e/o azioni dei processi che si ritengono SENSIBILI alla commissione delle fattispecie del REATO PRESUPPOSTO. Laddove sia potenzialmente presente il rischio di commissione del reato presupposto ma non vi siano le condizioni nel momento attuale, sarà indicata la presenza dei PI (Presupposti Insufficienti) e si individueranno, quando possibile, gli specifici parametri da tenere sotto controllo. Nel caso in cui non vi siano mai le condizioni per la commissione del reato presupposto ovvero quando il reato presupposto risulta non commissibile nell'ambito delle attività ordinarie e straordinarie dell'azienda, ragionevolmente prevedibili, si indicherà: NA = Non Applicabile
FUNZIONI E RISORSE AZIENDALI coinvolte	Formalizzazione delle funzioni aziendali (aree/settori) ovvero delle risorse umane coinvolte nelle attività sensibili alla commissione del reato presupposto.
PROTOCOLLI (MANUALI, PROCEDURE GESTIONALI e/o ORGANIZZATIVE)	Rilevazione dei protocolli (Manuali, Procedure gestionali e/o organizzative) di prevenzione che contengono indicazioni operative per annullare o ridurre il rischio di commissione del singolo reato presupposto.
Tipologia / Responsabilità / Periodicità del Controllo di Presidio del Rischio	Indicazione della tipologia di controllo messa in atto per presidiare il rischio in caso di rischio. Formalizzazione della funzione responsabile del controllo e indicazione della sua periodicità. N.B. Per periodicità di controllo "Arbitrario", si intende un controllo effettuabile dall'Organismo di Vigilanza con periodicità a sua discrezione. (*) Definisce e gestisce i controlli c.d. di linea, insiti nei processi operativi, e i relativi rischi: si tratta di quei controlli, procedurali, informatici, finanziari, comportamentali, svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione. Tutte le funzioni aziendali eseguono tali controlli diretti nella gestione delle proprie responsabilità. (**) Presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione che consentono un efficace monitoraggio; alcune tipiche funzioni aziendali che curano tali attività sono: il <i>Risk Management</i>, la <i>Compliance Function</i>, il Controllo di Gestione, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. (***) Coerentemente con i requisiti stringenti di indipendenza e autonomia organizzativa richiesti dalla funzione, fornisce valutazioni sull'adeguatezza e sull'applicazione del sistema di controllo previsti dal modello di organizzazione gestione e controllo del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i..

R = P x M / FM	Rischio Residuo
1 ÷ 4	BASSO
5 ÷ 11	MEDIO
12 ÷ 25	ALTO

LIVELLO	Probabilità=P	Magnitudo=M
1	RARO	BASSA
2	IMPROBABILE	SIGNIFICATIVA
3	MODERATO	RILEVANTE
4	POSSIBILE	MOLTO RILEVANTE
5	PROBABILE	ESTREMA

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL REATO (P)

La probabilità di accadimento può essere valutata alternativamente su tre parametri:

- Casi Passati (approccio retrospettivo): numero di volte in cui l'evento si è verificato in passato;
 - Previsioni future (approccio prospettico): numero di volte in cui ci si aspetta che l'evento si verificherà in futuro;
 - Stima in termini percentuali della probabilità di accadimento.
1. IMPROBABILE:
 - l'evento di rischio si è verificato almeno una volta negli ultimi 3 anni;
 - si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nei prossimi 3 anni;
 - l'evento di rischio è improbabile che si verifichi (**tra l'1% e il 5% dei casi**).
 2. MODERATO:
 - l'evento di rischio si è verificato almeno una volta nell'ultimo anno o più volte negli ultimi 3 anni;
 - si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o più volte nei prossimi 3 anni;
 - l'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (**tra il 5% e il 20%**).
 3. POSSIBILE:
 - l'evento di rischio si è verificato almeno una volta nell'ultimo anno o più volte negli ultimi 3 anni;
 - si prevede che l'evento di rischio si verificherà almeno una volta nel prossimo anno o più volte nei prossimi 3 anni;
 - l'evento di rischio può verificarsi in un certo numero di casi (**tra il 20% e il 50%**).
 4. PROBABILE:
 - l'evento di rischio si è verificato molto frequentemente nell'ultimo anno;
 - si prevede che l'evento di rischio si verificherà molto frequentemente nel prossimo anno;
 - l'evento di rischio si verifica nella maggior parte dei casi (**più del 50% dei casi**).

MAGNITUDO (M)

La magnitudo, o gravità delle conseguenze della commissione del reato, è determinata alla luce delle sanzioni connesse al reato commissibile nello svolgimento dell'attività oggetto di analisi.

La magnitudo si classifica in:

1. BASSA (M=1) = **confisca del profitto** per riparazione delle conseguenze del reato;
2. SIGNIFICATIVA (M=2) = **sanzione pecuniaria** che va da 100 a 500 quote per la commissione del reato singolo (per la pluralità di illeciti la sanzione dell'illecito più grave è aumentata fino al triplo);
3. RILEVANTE (M=3) = **sanzione pecuniaria** che va da 501 a 1000 quote con eventuali moltiplicazioni previste dal D.Lgs. 231/01 (per la pluralità di illeciti la sanzione dell'illecito più grave è aumentata fino al triplo);
4. MOLTO RILEVANTE (M=4) = **altra sanzione di tipo interdittivo**: Art. 9 co. 2 lett. b, c, d, e; (**b**=sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; **c**=divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; **d**=esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; **e**=divieto di pubblicizzare beni o servizi).
5. ESTREMA (M=5) = **interdizione dell'attività**: sospensione temporanea (da 3 a 24 mesi) dell'attività; commissariamento o sospensione definitiva.

FATTORI MITIGANTI(FM)

Fattori mitiganti (FM): regole, controlli/monitoraggio/in-formazione *et similia* assunti nell'ambito del modello 231 da intendersi tra loro sinergici e consoni alla riduzione del rischio reato, complessivamente valutato. L'applicazione avviene secondo la seguente scala numerica e criteri di applicazione:

DIV: applicazione di fattori mitiganti (FM): l'applicazione dei FM che sono implementati od ottimizzati grazie all'adozione del Modello Organizzativo si attua applicando il divisore (DIV) in base ai seguenti criteri:

● **0,5 divisore (DIV)** per FM insufficienti; si applica:

- modalità organizzative e gestionali insufficienti rispetto alla conformità legislativa (DIV elemento aggravante e non mitigante, amplificatore negativo del risultato);

● **1 divisore (DIV)** per FM minimi, si applica:

- livello di sola sufficienza rispetto alla conformità legislativa, non esprime l'adozione mitigante degli elementi aggiuntivi tipici del Modello organizzativo.

● **2 divisore (DIV)** per FM medi, si applica:

- Presenza di almeno 3 modalità organizzative formalizzate e di controllo in aggiunta ai minimi di legge derivati da policy, regolamenti, mansionari, procedure, controlli operativi e autorizzativi, codice etico, comunicazione interna *et similia* (è possibile avere la presenza in forma alternativa di alcune modalità organizzative sopra definite, a esempio policy e non procedure):
- Policy e atti ufficiali;
- Protocolli, ruoli, compiti definiti;
- Controlli interni tipo C1 – C2-A;
- Competenza e/o Formazione.

● **3 Divisore (DIV)** per FM alti, si applica:

presenza ulteriore di almeno due modalità organizzative e di monitoraggio oltre quelle indicate per il valore medio: tracciabilità, auditing interno, reporting ODV:

- Software e/o tracciabilità;
- Auditing interno;
- Reporting interno.

SEZIONE II

PROTOCOLLI E MISURE DI PREVENZIONE

Alla analisi dei reati di cui al catalogo stilato dal d.lgs. 231 del 2001 debbono essere premesse alcune considerazioni.

Nel corso del tempo CENTROFOR Trento ha implementato un cospicuo numero di protocolli e di misure di prevenzione.

Questi ultimi costituiscono un presidio di considerevole spessore in vista della esclusione della responsabilità amministrativa degli enti da reato.

La loro efficacia sarà analizzata in maniera partita nel prosieguo.

Pur tuttavia, al fine di offrire un diorama delle misure poste in essere da CENTROFOR, si riporterà una sintesi dei summenzionati protocolli e delle richiamate misure di prevenzione.

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio sono svolte conformemente alle leggi vigenti, alle norme del codice etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al Modello.

L'Ente impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze.

Le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse formalizzano e documentano le fasi principali del processo. Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici deve essere basato sul rispetto della normativa vigente e impostato secondo il principio della leale collaborazione con i pubblici poteri.

L'opportunità di accesso a finanziamenti e contributi pubblici è individuata sulla base dell'effettiva presenza di tutti i requisiti richiesti; una volta ottenuto, il beneficio deve essere utilizzato esclusivamente nell'ambito e per le finalità individuati dal provvedimento di erogazione,

nel rispetto di tutte le modalità attuative previste. Deve essere fornita alla P.A. competente una rendicontazione trasparente, completa e veritiera delle attività finanziate svolte.

CENTROFOR si impegna, anche attraverso specifici strumenti negoziali, ad assicurare che eventuali terzi che operano per conto o nell'interesse dell'Ente rispettino le regole definite da CENTROFOR nel proprio Codice Etico e nel presente Modello.

La politica dell'Ente in materia di retribuzione e carriera considera quale imprescindibile parametro di valutazione nell'operato dei dipendenti la correttezza e la legalità dei comportamenti; è penalizzata ogni condotta volta al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle norme vigenti e delle regole aziendali.

L'assunzione di personale dipendente avviene secondo l'oggettiva individuazione delle necessità aziendali e sulla base di una ragionevole corrispondenza tra la capacità e i titoli individuali del candidato e i prerequisiti necessari per occupare ciascuna funzione. Il processo di selezione è condiviso da più responsabili che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri.

Per ciascuna Attività considerata a Rischio, il Responsabile Interno deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza l'evidenza della applicazione delle procedure aziendali individuate e la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza e richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia in relazione al rischio di commissione di uno dei reati relativi alla presente parte speciale.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche e ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna operazione a rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività a esso attribuita, a ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o

i dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

A coloro che violano le disposizioni del Modello in materia sono applicate le specifiche sanzioni previste dalla Parte Generale del Modello medesimo, che si intendono qui richiamate.

PROTOCOLLO OPERATIVO SUGLI ADEMPIMENTI PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Descrizione processo

Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle norme antinfortunistiche e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il processo si articola nella corretta applicazione di quanto previsto da:

- ☐ D.Lgs. 81/08 Testo Unico Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- ☐ Art 30 ex D.Lgs. 81/ 08 Modelli di organizzazione e controllo
- ☐ Standard internazionale UNI EN ISO 45001

Reati associabili

In relazione alla presente procedura, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: corruzione, truffa in danno dello Stato, omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche al fine di perseguire illecitamente finalità per le quali non sussistano i requisiti, quali a esempio il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni *et similia*.

Il reato di truffa in danno dello Stato potrebbe configurarsi ove, a seguito di decisioni o di provvedimenti degli organi di controllo fondati su documentazioni false e/o alterate o su condotte volutamente subdole o artificiose, derivasse un danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione con ingiusto profitto per CENTROFOR.

I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro potrebbero

verificarsi qualora dalla violazione delle norme infortunistiche, perpetrate al fine di risparmiare sui costi della sicurezza, derivassero la morte o le lesioni gravi o gravissime di un dipendente e/o di un discente e/o di un collaboratore e/o di un consulente, ciò anche nel caso in cui tale evento si verificasse tramite l'operato di terzi appaltatori o loro dipendenti che operassero all'interno di sedi o cantieri di CENTROFOR.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sulla corretta applicazione del Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro, in conformità allo standard internazionale UNI EN ISO 45001, certificato da Organismo di terza parte Accreditato e in riferimento alle norme sopra citate che si esplicano in:

- Valutazione dei rischi
- Definizione di controlli, verifiche e ispezioni
- Formazione e informazione
- Audit interni e riesame della Direzione sul Sistema di Gestione Sicurezza

Norme generali di comportamento

Non adottare comportamenti a rischio di reato e/o contrari al Codice Etico e alla normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro o al documento specifico predisposto dal datore di lavoro della società, in tutte le fasi del processo.

Inoltre, in ogni attività CENTROFOR si impegna a rispettare e far rispettare a dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, a imprese appaltatrici e ai loro dipendenti e collaboratori la normativa in materia di salute sul lavoro, in conformità al proprio Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul lavoro secondo lo standard ISO 45001.

Alcuni aspetti trattati direttamente all'interno delle Procedure del Sistema di Gestione sono:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa quali emergenze di primo soccorso, antincendio, riunioni periodiche di sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie;

- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- attività di registrazione delle attività e degli adempimenti;
- previsione di un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o suo rappresentante, deve comunicare annualmente l'elenco delle ispezioni e delle verifiche in corso in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, segnalando immediatamente ogni criticità emergente, nonché i rapporti di Audit sul Sistema di Gestione Salute e Sicurezza ed eventuali rilievi e carenze.

Il Presidente o soggetto incaricato dallo stesso segnala altresì ad evento gli infortuni e i quasi infortuni occorsi, trasmettendo tutta la documentazione prodotta in relazione ad ogni singolo evento.

Documenti di riferimento

PO 04 01 Gestione della documentazione

PO 04 02 Gestione dei documenti di registrazione

PO 06 01 Gestione della formazione del personale

PO 06 02 Gestione automezzi, attrezzature

PO 07 03 Gestione dell'erogazione della formazione

PO 07 05 Gestione del servizio di consulenza sulla sicurezza nei cantieri edili

PO 08 03 Audit interni

PO SGSL 01 Pianificazione dell'identificazione dei pericoli e controllo dei rischi
(Allegato al DVR)

PO SGSL 02 Piano e gestione delle emergenze (Allegato al PGE)

PO SGSL 03 Gestione degli infortuni, degli incidenti e delle situazioni pericolose

PO SGSL 04 Sorveglianza e protocollo sanitario

MQS Manuale della Qualità e Sicurezza (copia unica in visione ai resp. di
funzione)

PROTOCOLLO OPERATIVO SUGLI ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA INFORMATICA, TUTELA DEI DATI E DIRITTI D'AUTORE

Descrizione processo

Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle norme e delle procedure in materia di sicurezza informatica e di tutela dei dati, nonché in materia di adempimenti nei confronti degli Organismi pubblici.

Il processo si articola principalmente nelle fasi di gestione della sicurezza informatica e della tutela dei dati.

Reati associabili

Nell'ambito del presente protocollo, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: accesso abusivo a un sistema informatico o telematico; detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti ad alterare, danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di sistemi informatici o telematici.

Il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico potrebbe configurarsi in una intromissione o in un accesso al sistema non autorizzato o non consentito mediante ad esempio l'utilizzo di credenziali altrui.

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti ad alterare, danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico potrebbe realizzarsi mediante condotta tesa a procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, password, dispositivi o programmi informatici o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema protetto da misure di sicurezza al fine di lucro o di altrui danno.

Per quanto riguarda la violazione del diritto d'autore, l'ipotesi principale di reato è costituita dalla abusiva duplicazione di libri di testo utilizzati per l'erogazione della formazione.

Le attività sensibili che CENTROFOR ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

Attività di controllo

CENTROFOR ha stabilito le seguenti procedure per la gestione dei dati:

- Emissione delle informative secondo il recente Regolamento (UE) 2016/679.
- Rispetto del "Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informatico".
- Verifiche e controlli periodici da parte del Coordinatore I.T. del sistema informatico.

- Sottoscrizione del Codice Etico aziendale da parte dei fornitori di servizio che entrano nella gestione dei dati informatici.
- Inventario e verifica *hardware* e *software*: tutte le apparecchiature *hardware* e i *software* aziendali devono essere inventariati in apposito registro, indicando gli identificativi di macchina e/o di licenza e con attribuzione di una sigla/numero da apporre sull'apparecchiatura o sulla confezione del *software* ai fini dell'identificazione, della verifica e della tracciabilità. Sui PC in uso non devono essere installati programmi che non siano regolarmente muniti di licenza.

Norme generali di comportamento

Con riguardo all'utilizzo e alla gestione dei sistemi, degli strumenti, dei documenti o dei dati informatici, tutti coloro che operano per conto della società debbono conformarsi ai seguenti principi:

- rispetto del Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico, delle procedure e *policy* nell'utilizzo degli strumenti informatici, delle reti aziendali, nella gestione delle *password*, della posta elettronica *et similia*;
- applicazione delle procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- utilizzare gli strumenti, i dati e i sistemi informatici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l'alterazione di dati o programmi informatici, anche a seguito dell'accesso abusivo ovvero dell'intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici (Regolamento (UE) 2016/679).

CENTROFOR ha provveduto alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. 2016/679/UE ed ha implementato misure idonee alla registrazione e archiviazione degli accessi (log) di sistema effettuati da tali soggetti.

Si deve inoltre prevedere:

- un monitoraggio periodico affinché la gestione del sistema informatico sia adeguata e corretta, avendo particolare riguardo alla verifica dei log di sistema e applicativi al fine

di individuare tempestivamente l'esistenza di attività che potrebbero determinare il mancato rispetto delle regole aziendali e di consentire il controllo della rete al fine di verificare l'esistenza di accessi e dispositivi non autorizzati;

- la predisposizione di strumenti tecnologici atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte del personale attraverso l'uso indebito o non autorizzato delle *password*, la detenzione o installazione di software non previsto dalle procedure aziendali, ivi compresi virus e *spyware* di ogni genere e natura e dispositivi atti all'interruzione di servizi o alle intercettazioni, l'accesso a siti protetti ovvero non visitabili, il collegamento non consentito di *hardware* alla rete aziendale.

Tali misure devono in particolare prevedere regole in merito:

- alle restrizioni all'accesso fisico ai luoghi in cui sono collocati gli strumenti informatici/telematici;
- all'attribuzione e revoca delle *password*, tenendo conto delle mansioni aziendali per la quale viene richiesta/concessa;
- alla inibizione dell'accesso al termine del rapporto di lavoro;
- al controllo e alla tracciabilità degli accessi;
- alle modalità di svolgimento delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi, alla previsione di controlli sulla idoneità della rete aziendale e sul suo corretto instradamento;
- all'adozione di specifiche misure a garanzia del corretto utilizzo dei materiali coperti da diritti di proprietà intellettuale, anche attraverso procedure di controllo della installazione di *software* sui sistemi operativi;
- all'adozione di specifici strumenti per la individuazione, prevenzione e ripristino dei sistemi rispetto a virus e altre vulnerabilità;
- alla previsione di programmi di informazione, formazione e sensibilizzazione rivolti al personale al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali.

Nel caso in cui venga affidata a terzi l'elaborazione di materiale pubblicitario o divulgativo della Società, il relativo contratto dovrà espressamente contemplare una clausola che richiami al rispetto della presente parte speciale del Modello organizzativo e che preveda l'obbligo da parte del terzo di garantire (a pena della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno) che i testi, le immagini e altri elementi utilizzati per l'elaborato prodotto sono lecitamente utilizzabili per tale scopo ai sensi della legge sul diritto d'autore.

Non adottare comportamenti a rischio di reato e/o contrari al Codice Etico in tutte le fasi del processo.

Con riguardo ai delitti in materia di diritto d'autore, tutti coloro che operano per conto della società debbono conformarsi ai seguenti principi:

- **v**erifica della paternità autorale di ogni opera o sua parte (sia essa letteraria, fotografica, pittorica, filmica *et similia*...) che CENTROFOR intende utilizzare nell'ambito della promozione della propria attività o delle proprie pubblicazioni e delle condizioni poste dall'autore per l'utilizzo dell'opera;
- **o**ttenimento dell'autorizzazione da parte dell'autore o da chi ne detiene legittimamente il rispettivo diritto all'utilizzo;
- **u**tilizzazione dell'opera nei limiti dell'autorizzazione concessa dall'autore o dal legittimo detentore dei diritti.
- **v**erifica dei limiti della licenza di ogni software acquistato prima di effettuare copie ulteriori a quella di *back-up*;
- **v**erifica dei limiti di licenza di ogni opera tutelata dal diritto d'autore e su qualsiasi supporto essa sia, prima del suo utilizzo.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- utilizzare per pubblicazioni aziendali (compreso il sito web) opere o parte di esse senza l'autorizzazione del loro autore o del legittimo detentore del corrispondente diritto;
- duplicare abusivamente programmi per elaboratore contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);
- importare, distribuire e vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.);
- rimuovere arbitrariamente o eludere i dispositivi applicati a protezione di un programma;
- trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico del contenuto di una banca di dati;
- eseguire dell'estrazione o del reimpiego della banca di dati;
- distribuire, vendere o concedere in locazione una banca di dati.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

Il Coordinatore I.T. del sistema informatico deve redigere e annualmente aggiornare l'elenco di tutte le apparecchiature *hardware* e *software* aziendali che devono essere inventariati in apposito registro, indicando gli identificativi di macchina e/o di licenza e con attribuzione di una sigla/numero da apporre sull'apparecchiatura o sulla confezione del software ai fini dell'identificazione, della verifica e tracciabilità.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve comunicare all'Odv ogni variazione / revisione del Regolamento per l'utilizzo del sistema informatico e le modifiche relativamente a nomine e Responsabili del trattamento.

Documenti di riferimento

Regolamento (UE) 2016/679

PO 04 01	Gestione della documentazione
PO 04 02	Gestione dei documenti di registrazione
PO 06 01	Gestione della formazione del personale
PO 06 02	Gestione automezzi, attrezzature
PO 07 02	Gestione del processo di approvvigionamento
PO 07 03	Gestione dell'erogazione della formazione

PROTOCOLLO OPERATIVO SULLA GESTIONE DI FINANZIAMENTI, AGEVOLAZIONI E CONTRIBUTI

Descrizione processo

Il processo si riferisce alle attività svolte per acquisire e gestire i contributi, le sovvenzioni e i finanziamenti concessi da soggetti pubblici (di seguito definiti congiuntamente “finanziamenti/o agevolati/o”).

Il processo si articola nelle seguenti fasi, alcune delle quali possono essere svolte dal soggetto proponente il finanziamento agevolato:

- ☐ individuazione delle fonti di finanziamento di cui si può beneficiare;
- ☐ predisposizione delle attività relative alla richiesta e/o istruttoria;
- ☐ approvazione della richiesta e stipulazione del decreto di concessione o del contratto;
- ☐ attuazione del piano e rendiconto dei costi del progetto;
- ☐ acquisizione e gestione del finanziamento agevolato;
- ☐ verifiche e ispezioni da parte dell'Ente Finanziatore.

Reati associabili

In relazione alla presente procedura, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: corruzione, indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico, malversazione, truffa in danno dello Stato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso per facilitare, a favore di CENTROFOR, l'assegnazione del finanziamento agevolato.

Il reato di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione del finanziamento e nella successiva fase di concessione tramite presentazione di richieste di finanziamento che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure omettano informazioni dovute.

Il reato di malversazione potrebbe essere commesso mediante la destinazione a scopi diversi da quelli dichiarati dei fondi agevolati ottenuti.

Il reato di truffa in danno dello Stato potrebbe essere commesso tramite predisposizione e inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto, di relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali ispezioni, con conseguente danno patrimoniale.

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche potrebbe configurarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri, quali a esempio comunicazione di dati non veri o la predisposizione di documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici o contribuzioni comunitarie finalizzati a specifici progetti.

Il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza potrebbe realizzarsi attraverso l'esposizione alle autorità di vigilanza di fatti materiali non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza in sede di ispezione.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sulla formale separazione di ruolo tra coloro che agiscono nei summenzionati processi e coloro che effettuano specifiche attività di riscontro degli avanzamenti progettuali.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono di seguito rappresentati:

- necessità che le seguenti fasi/attività del processo non siano mai poste in essere dallo stesso soggetto:
 - presentazione della richiesta di finanziamento e delle eventuali ulteriori istanze volte alla erogazione dello stesso;
 - realizzazione dell'attività oggetto di finanziamento;
 - certificazione dell'esecuzione di lavori/prestazioni;
 - predisposizione dei rendiconti dei costi;
- informare le strutture coinvolte circa le regole di attuazione degli interventi finanziati e della loro successiva gestione;
- effettuazione delle certificazioni dell'esecuzione di lavori/prestazioni;
- periodica rendicontazione delle attività svolte in base ai dati del progetto finanziato;
- tracciabilità degli atti e delle fonti informative.

Norme generali di comportamento

Non adottare comportamenti a rischio di reato e/o contrari al Codice Etico in tutte le fasi del processo e in particolare nelle seguenti attività:

- *approvazione della concessione del finanziamento/contributo*
 - in sede di incontri con i rappresentanti degli Istituti finanziari e/o della Pubblica Amministrazione nel corso della istruttoria, quando tali comportamenti siano mirati al superamento di criticità ai fini della concessione del finanziamento agevolato;

- in sede di presentazione della documentazione prescritta dalla normativa per la concessione del finanziamento agevolato, quando tali comportamenti siano utilizzati per indurre i rappresentanti di tali Enti a favorire gli interessi di CENTROFOR;
- in sede di approvazione della concessione del finanziamento agevolato, quando tali comportamenti siano finalizzati a poter disporre di particolari privilegi o ad agevolare, tramite iniziative non trasparenti e non formalizzate sul piano aziendale, gli interessi di CENTROFOR;
- *realizzazione del progetto*
 - in sede di attuazione degli interventi finanziati, quando tali comportamenti siano diretti ad evitare, anche in parte, l'osservanza degli adempimenti previsti dalla legge o da provvedimenti amministrativi;
 - in sede di utilizzo di finanziamenti agevolati, quando tali comportamenti siano finalizzati a influenzare, nell'interesse di CENTROFOR, il giudizio/parere di tali organismi;
- *consuntivazione e rendicontazione dei costi del progetto*
 - in sede di predisposizione degli stati di avanzamento lavori, quando tali comportamenti siano utilizzati per agevolare la posizione di CENTROFOR;
 - in sede di ispezioni, controlli, verifiche, da parte degli addetti degli Istituti Finanziari e/o della Pubblica Amministrazione, quando tali comportamenti siano finalizzati ad influenzare, nell'interesse di CENTROFOR, il giudizio degli addetti.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Responsabili delle Funzioni preposte all'acquisizione e alla gestione dei finanziamenti agevolati devono comunicare con periodicità definita quanto segue:

- elenco delle richieste di finanziamento presentate e dei relativi finanziamenti ottenuti;
- elenco delle risultanze delle verifiche/ispezioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione.

Documenti di riferimento

PO 04 01	Gestione della documentazione
PO 04 02	Gestione dei documenti di registrazione
PO 06 01	Gestione della formazione del personale
PO 07 02	Gestione del processo di approvvigionamento
PO 07 03	Gestione dell'erogazione della formazione
PO 07 04	Gestione della progettazione degli interventi formativi
PO 08 03	Audit interni

IL 07 01	Preventivi consuntivi economici
IL 07 02	Gestione contratti / lettere d'incarico docenti
IL 07 03	Gestione clienti
IL 07 06	Gestione fatture in uscita
IL 07 07	Gestione fatture in entrata
IL 08 02	Gestione fornitori
IL 08 03	Gestione sistema pagamenti, incassi e incassi da cliente PA

PROTOCOLLO OPERATIVO SUGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI E TRIBUTARI

Descrizione processo

Il processo si riferisce a tutte le attività svolte per osservare gli adempimenti prescritti dalla legge in relazione ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei collaboratori e agli adempimenti fiscali funzionali alla liquidazione dei tributi in genere (a esempio dichiarazione dei redditi), ivi compresa la relativa disciplina sanzionatoria.

Reati associabili

In relazione a questo processo i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere: corruzione, truffa in danno dello Stato, ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato di corruzione e di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza potrebbe essere commesso in sede di ispezioni e/o controlli da parte della Pubblica Amministrazione, per influenzarne i risultati nell'interesse di CENTROFOR.

Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi ove derivi un ingiusto profitto di CENTROFOR e un danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione tramite predisposizione e inoltro di documenti non veritieri o mediante una negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della tracciabilità degli atti.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono:

- verifica di conformità tra i dati forniti dai sistemi informativi e i dati dichiarati;
- tracciabilità degli atti e delle fonti informative nelle singole fasi del processo;
- controllo delle attività messe in atto dallo studio contabile esterno;
- rispetto della procedura di gestione amministrativa.

Norme generali di comportamento

Non si devono adottare comportamenti a rischio reato e/o contrari al Codice Etico, in tutte le fasi del processo e in particolare nelle seguenti attività:

- determinazione degli importi e predisposizione delle dichiarazioni:
 - in sede di raccolta della documentazione e predisposizione della dichiarazione quando tali comportamenti siano diretti a rappresentare alla Pubblica Amministrazione informazioni non vere e/o non complete o tali da eludere obblighi di legge;

- sottoscrizione da parte dello Studio Contabile di quanto previsto dal Codice Etico Aziendale;
- visite ispettive da parte della Pubblica Amministrazione:
 - in sede delle suddette visite quando tali comportamenti siano finalizzati a influenzare, nell'interesse di CENTROFOR, le relative risultanze, producendo in danno patrimoniale per la Pubblica Amministrazione.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Responsabili delle Funzioni preposte alla esecuzione degli adempimenti prescritti dalla legge in relazione ai trattamenti previdenziali del personale dipendente, dei collaboratori e agli adempimenti fiscali funzionali alla liquidazione dei tributi in genere devono comunicare, annualmente:

- elenco risultanze delle verifiche/ispezioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione.
- l'elenco dei soggetti autorizzati e/o incaricati di trattare con la P.A.

Documenti di riferimento

PO 04 01	Gestione della documentazione
PO 04 02	Gestione dei documenti di registrazione
PO 06 01	Gestione della formazione del personale
PO 07 01	Gestione del processo commerciale
PO 07 02	Gestione del processo di approvvigionamento
PO 07 03	Gestione dell'erogazione della formazione
PO 07 04	Gestione della progettazione degli interventi formativi
PO 08 03	Audit interni
IL 07 01	Preventivi consuntivi economici
IL 07 02	Gestione contratti / lettere d'incarico docenti
IL 07 03	Gestione clienti
IL 07 06	Gestione fatture in uscita
IL 07 07	Gestione fatture in entrata
IL 08 02	Gestione fornitori
IL 08 03	Gestione sistema pagamenti, incassi e incassi da cliente PA

PROTOCOLLO OPERATIVO SULLA SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE

Descrizione processo

Il processo di selezione e assunzione del personale è composto da tutte le attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro tra la Società e una persona fisica.

La presente procedura si applica per tutti i profili professionali di interesse per la società (dirigenti, quadri, impiegati, ecc.) e si articola, sostanzialmente, nelle seguenti fasi:

- ☐ acquisizione e gestione dei *curricula-vitae*;
- ☐ selezione;
- ☐ formulazione dell'offerta e assunzione.

Reati associabili

Il processo di selezione e assunzione costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione.

La selezione e l'assunzione di personale potrebbero costituire, infatti, un potenziale supporto alla commissione del reato presso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (ad es. vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze *et similia*).

L'indebito beneficio ottenuto attraverso l'assunzione di personale è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto da compiere, omettere o ritardare.

In alcuni casi una non attenta selezione del personale potrebbe costituire un potenziale rischio per la commissione di reati con finalità di terrorismo per quanto concerne il personale operante in zone militari sensibili.

Attività di controllo

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione di ruolo tra Direzione del Personale e Funzioni utilizzatrici delle risorse nonché sulla esistenza di momenti valutativi tracciabili.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono:

- nella fase di “*acquisizione e gestione dei curricula vitae*”:
 - la tracciabilità delle fonti di reperimento dei CV (a es. società interinali, inserzioni, candidature spontanee);
 - applicazione della procedura del Sistema di Gestione Integrato PO 06 01 “Gestione della formazione del personale”.

Norme generali di comportamento

Non si devono adottare comportamenti a rischio reato e/o contrari al Codice Etico, in tutte le fasi del processo.

Vanno applicati criteri oggettivi nella selezione dei candidati al fine di evitare che l'assunzione sia il prezzo/utilità mediato di un'attività di corruzione. Prima dell'avvio della procedura devono essere definiti i requisiti richiesti ai candidati e definiti i criteri di valutazione (sia di carattere quantitativo, che qualitativo curriculare), approvati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tutti i casi, dovrà essere tenuto conto di eventuali rapporti di parentela o di interesse dei candidati con soggetti della P.A. con cui la Società è in contatto in ragione della propria attività e segnalare tempestivamente la circostanza all'Organismo di Vigilanza.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

L'Area Amministrazione fornisce annualmente l'elenco delle assunzioni e delle dimissioni effettuate nel corso dell'anno.

Documenti di riferimento

PO 04 01	Gestione della documentazione
PO 04 02	Gestione dei documenti di registrazione
PO 06 01	Gestione della formazione del personale

PROTOCOLLO OPERATIVO SULL'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE PROFESSIONALI

Descrizione processo

Per consulenze si intendono le prestazioni di contenuto specialistico, rese da soggetti terzi per professionalità non presenti all'interno di CENTROFOR ovvero a integrazione delle figure professionali esistenti.

Il processo di assegnazione dei suddetti incarichi per consulenze e prestazioni professionali si configura, pur nella specificità dell'oggetto contrattuale, come un processo di acquisizione, articolato nelle seguenti fasi:

- ☐ scelta della risorsa e stipula dei contratti;
- ☐ gestione operativa del contratto;
- ☐ rilascio benestare, contabilizzazione, pagamento fatture.

Reati associabili

Il processo di assegnazione di "Incarichi di consulenza/prestazione professionale" costituisce una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso attraverso l'assegnazione non trasparente degli incarichi (a es. con l'assegnazione di incarichi a professionisti o società gradite ai soggetti pubblici, per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali).

L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo di acquisizione della consulenza, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere, ritardare.

Attività di controllo

In particolare, gli elementi specifici di controllo sulle modalità di acquisizione di consulenze professionali sono i seguenti:

- esistenza di requisiti professionali, economici e organizzativi a garanzia degli standard qualitativi richiesti (Elenco fornitori qualificati) e di meccanismi di valutazione complessiva del servizio reso;
- espletamento di adeguata attività selettiva e di obiettiva comparazione delle offerte sulla base di criteri oggettivi e documentabili;
- per consulenze/prestazioni professionali svolte da soggetti terzi incaricati di rappresentare CENTROFOR nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere prevista una

specifica clausola che li vincoli all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati da CENTROFOR;

- esistenza di livelli di approvazione per la formulazione delle richieste di consulenza/prestazione e per la certificazione/validazione del servizio reso;
- tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione) al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità, della motivazione delle scelte e delle fonti informative.

Norme generali di comportamento

Non si devono adottare comportamenti a rischio reato e/o contrari al Codice Etico, in tutte le fasi del processo.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Responsabili delle Funzioni coinvolte nel processo di acquisizione delle consulenze (Ufficio Acquisti), devono comunicare con periodicità definita il Piano di consulenze di periodo e i relativi aggiornamenti.

Documenti di riferimento

PO 04 01	Gestione della documentazione
PO 04 02	Gestione dei documenti di registrazione
PO 06 01	Gestione della formazione del personale
PO 07 02	Gestione del processo di approvvigionamento
PO 07 03	Gestione dell'erogazione della formazione
PO 07 04	Gestione della progettazione degli interventi formativi
PO 08 03	Audit interni
IL 07 01	Preventivi consuntivi economici
IL 07 02	Gestione contratti / lettere d'incarico docenti
IL 07 07	Gestione fatture in entrata
IL 08 02	Gestione fornitori
IL 08 03	Gestione sistema pagamenti, incassi e incassi da cliente PA

**PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI,
GESTIONE DELLA CASSA, GESTIONE RIMBORSI SPESE E SPESE
DI RAPPRESENTANZA**

Descrizione processo

I processi relativi al presente protocollo di controllo (o preventivo) sono legati alle seguenti attività:

- ☐ processo di approvvigionamento di beni e servizi;
- ☐ gestione della cassa in termini di determinazione della stessa e delle spese;
- ☐ gestione delle spese di rappresentanza.

I processi sono descritti all'interno delle procedure del Sistema di Gestione Integrato dove sono indicate le responsabilità, le attività e i relativi controlli.

Reati associabili

I reati associabili ai processi del presente protocollo possono essere i seguenti.

Per il processo di approvvigionamento il reato di corruzione potrebbe essere commesso attraverso la gestione non trasparente del processo di acquisizione (a esempio con la creazione di fondi a seguito di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o con l'assegnazione di contratti a persone o società gradite ai soggetti pubblici per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali). L'indebito beneficio, realizzato attraverso il processo di acquisizione, è l'elemento costitutivo del reato in oggetto, da associare alla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto passivo e all'atto d'ufficio da compiere, omettere o ritardare.

Per il processo di gestione della cassa possono essere commessi i reati di corruzione, di ricettazione, riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza illecita.

Il reato di ricettazione si configura allorquando si riceva o occulti denaro proveniente da delitto o comunque ci si intrometta nell'acquisto, ricezione od occultamento di denaro proveniente da delitto, al fine di procurare profitto alla società.

Il reato di riciclaggio e il reato di reimpiego di denaro di provenienza illecita si configurano allorquando si sostituisca o si trasferisca denaro proveniente da delitti non colposi in modo da ostacolare l'identificazione della sua delittuosa provenienza o impiegando tale danaro in attività economiche o finanziarie.

Le spese di rappresentanza, in particolare, costituiscono una delle modalità strumentali attraverso cui, in linea di principio, può essere commesso il reato di corruzione.

La gestione anomala delle spese di rappresentanza potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici dipendenti e amministratori per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento di altre attività aziendali (a esempio vendite alla Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, etc.).

Elemento costitutivo del reato di corruzione, oltre alla qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, è l'indebita percezione, da parte di quest'ultimo, di una retribuzione o di qualsiasi altra utilità per sé o per terzi in conseguenza del compimento, della omissione o del differimento di un atto di ufficio dovuto.

Attività di controllo

I processi sopra definiti sono oggetto delle procedure del Sistema di Gestione Integrato.

Le procedure sono documentate e sono in possesso dei responsabili dei processi individuati.

La corretta applicazione delle procedure è verificata tramite un piano di audit interno e di parte terza.

Indicazioni Comportamentali

Non si devono adottare comportamenti a rischio reato e/o contrari al Codice Etico, in tutte le fasi del processo.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Responsabili delle Funzioni coinvolte nel processo di acquisizione delle consulenze devono comunicare annualmente:

- le risultanze degli *audit* interni sulle attività relative al processo di approvvigionamento;
- rendere disponibili le tabelle di sintesi necessarie alla formazione dei dati amministrativi relativi alla gestione cassa e rimborsi spesa.

Documenti di riferimento

PO 04 01	Gestione della documentazione
PO 04 02	Gestione dei documenti di registrazione
PO 06 01	Gestione della formazione del personale
PO 07 02	Gestione del processo di approvvigionamento
PO 07 03	Gestione dell'erogazione della formazione
PO 08 03	Audit interni
IL 07 01	Preventivi consuntivi economici
IL 07 02	Gestione contratti / lettere d'incarico docenti

IL 08 02	Gestione fornitori
IL 08 03	Gestione sistema pagamenti, incassi e incassi da cliente PA

SEZIONE III

REATI EX D.LGS. 231 DEL 2001

1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 24 D.Lgs. 231 del 2001 figurano quelli contro la pubblica amministrazione.

Le attività sensibili nell'ambito societario rispetto a siffatte fattispecie delittuose sono: la partecipazione a procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi; ispezioni e controlli da parte della PA; le assunzioni di dipendenti e attribuzioni di incarichi di consulenza e collaborazione; la trasmissione di documenti o dichiarazioni alla P.A.; richiesta di finanziamenti e contributi pubblici, attuazione delle attività finanziate, rendicontazione alla P.A.; i processi di accreditamento e di mantenimento dell'accREDITAMENTO; la gestione di stage e di corsi e consegna di attestati riconosciuti dalla P.A.; l'instaurazione e la gestione di rapporti di natura commerciale con la P.A..

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano i protocolli PO 04 01, 04 02, 06 01, 07 01, 07 02, 07 03 e 07 04 la cui descrizione particolareggiata è avvenuta *infra*.

Vi sono inoltre da considerare il sistema di Gestione Qualità (SGQ) e il certificato ISO 9001, l'organigramma aziendale, la definizione delle mansioni e la separazione dei ruoli, l'attribuzione di poteri specifici di rappresentanza, la presenza di IL 0803 – *id est*, il sistema di gestione dei pagamenti e degli incassi (Istruzione di lavoro?) che garantisce la tracciabilità dei pagamenti nonché l'introduzione di clausole risolutive espresse nei contratti stipulati.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

2. DELITTI INFORMATICI

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 24 *bis* D.Lgs. 231 del 2001 figurano i delitti informatici.

Circa il delitto di cui all'art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019 n. 105 (c.d. decreto Cybersecurity) a mente della quale *“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) 4, o al comma 6, lettera a) 5, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) 6, fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”*, si ritiene che le attività espletate da CENTROFOR consentano di escludere che un siffatto tipo di reato possa realizzarsi a vantaggio o nell'interesse della società e, persino, nell'ambito della stessa.

Circa i rimanenti delitti delineati dall'art. 24 *bis*, le attività sensibili nell'ambito societario rispetto a siffatte fattispecie delittuose sono: la predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici, la gestione e l'utilizzo di programmi e sistemi informatici e telematici che prevedono l'accesso, tramite internet ad altri sistemi informatici protetti.

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano il sistema di Gestione Qualità (SGQ) certificato ISO 9001 e il protocollo PO 0601 - Gestione della formazione del personale nonché la definizione mansioni e separazione dei ruoli, il DPS e il Regolamento per l'utilizzo dei sistemi informatici, le istruzioni per l'utilizzo di alcuni programmi in uso, le istruzioni operative per la trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici, la clausola risolutiva espressa.

La descrizione particolareggiata del summenzionato protocollo è avvenuta *infra*.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

3. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 24 *ter* D.Lgs. 231 del 2001 figurano i delitti di criminalità organizzata.

Al di là dei reati di cui agli artt. 630 c.p., 74 d.P.R. 309 del 1990, 407, comma 2, c.p.p. ritenuti non applicabili a CENTROFOR, le attività sensibili nell'ambito societario rispetto a siffatte fattispecie delittuose sono: la partecipazione a procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi; le ispezioni e i controlli da parte della PA; le assunzioni di dipendenti e le attribuzioni di incarichi di consulenza e collaborazione; la trasmissione di documenti o dichiarazioni alla P.A.; la richiesta di finanziamenti e contributi pubblici; l'attuazione delle attività finanziate; la rendicontazione alla P.A.; i processi di accreditamento e di mantenimento dell'accREDITAMENTO; la gestione di stage e di corsi e la consegna di attestati riconosciuti dalla P.A.; l'instaurazione e la gestione di rapporti di natura commerciale con la P.A..

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano Sistema di Gestione Qualità (SGQ) certificato ISO 9001 PO 04 01 - Gestione della documentazione, PO 04 02 - Gestione dei documenti di registrazione, PO 0601 - Gestione della formazione del personale, PO 0701 Gestione del processo commerciale, PO 0702 Gestione processo approvvigionamento, PO 0703 - Gestione della erogazione della formazione, PO 0704 Gestione della progettazione degli interventi formativi, PO 0803 Audit interni, la definizione mansioni e separazione dei ruoli, IL 0803 - Gestione sistema pagamenti e incassi (Istruzione di lavoro), la tracciabilità dei pagamenti, la clausola risolutiva espressa.

La descrizione particolareggiata dei summenzionati protocolli è avvenuta *infra*.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

4. PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE ALTRA UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 D.Lgs. 231 del 2001 figurano il gruppo comprensivo di peculato, concussione, induzione indebita a dare o a promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio.

Si procederà in maniera partita.

L'art. 317 c.p. prevede il fatto de *“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”*.

L'art. 318 c.p. contempla il fatto de *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”*.

L'art. 319 c.p. contempla il fatto de *“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni”*.

L'art. 319 ter c.p. sancisce che *“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni”*.

Secondo l'art. 319 quater *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”*.

Secondo l'art. 320 c.p. *“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”*.

A mente dell'art. 321 c.p. *“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e*

319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità".

Secondo l'art. 322 c.p. *"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. 2. (OMISSIS) 3. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità dell'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'articolo 319".*

A mente dell'art. 322 bis c.p. *"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero

al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

L'art. 346 bis c.p. delinea il traffico di influenze illecite in tal modo: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter(2) e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”.

Il peculato delineato dall'art. 314 c.p. consiste nel fatto de “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa” mentre il peculato mediante profitto dell'errore altrui consiste nel “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Il nuovo reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. consiste nel fatto che “Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti

aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni”.

Le attività sensibili nell’ambito societario rispetto a siffatte fattispecie delittuose sono: la partecipazione a procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi; ispezioni e controlli da parte della P.A.; l’assunzione di dipendenti o l’attribuzione di incarichi di consulenza o collaborazione; la trasmissione di documenti o dichiarazioni alla P.A.; la richiesta di finanziamenti e contributi pubblici; l’attuazione delle attività finanziate, la rendicontazione alla PA; i processi di accreditamento e di mantenimento dell’accreditamento; la gestione di *stage* e di corsi e consegna di attestati riconosciuti dalla P.A.; l’instaurazione e la gestione di rapporti di natura commerciale con la P.A..

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano i protocolli PO 0701 sulla Gestione del processo commerciale, PO 0702 circa la gestione del processo di approvvigionamento, PO 06 01 sulla gestione della formazione del personale, PO 0703, PO 0704 sulla gestione della progettazione degli interventi formativi, PO 0705 - la cui descrizione particolareggiata è avvenuta *infra* – cui si aggiungono UNI EN ISO 9001:2008.

All’uopo una efficacia di un certo rilievo assume financo il Sistema di Gestione Qualità (SGQ) e il certificato ISO 9001, l’organigramma aziendale unitamente alla definizione delle mansioni, il Codice Etico, la segregazione dei ruoli e l’attribuzione di poteri specifici di rappresentanza.

Non può essere sottaciuta l’importanza de IL 0803 - Gestione sistema pagamenti e incassi, ciò che garantisce viepiù la tracciabilità dei pagamenti.

Infine, si rileva l’inserimento nei contratti stilati di clausole risolutive espresse.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

5. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *bis* D.Lgs. 231 del 2001 figurano i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Sulla scorta delle attività svolte da CENTROFOR si ritengono non applicabili le ipotesi di reato ivi incluse.

6. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *bis.1* D.Lgs. 231 del 2001 figurano i delitti contro l'industria e il commercio.

L'attenzione si appunta solamente sull'art. 513 *bis* c.p. rubricato "Illecita concorrenza con violenza e minaccia" dappoiché le altre figure criminose non appaiono applicabili a CENTROFOR.

Sulla scorta delle attività svolte da CENTROFOR si ritengono non applicabili le ipotesi di reato ivi incluse.

Le attività sensibili rispetto alla suddetta fattispecie delittuosa sono: la partecipazione a procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi; le ispezioni e i controlli da parte della P.A.; la richiesta di finanziamenti e di contributi pubblici; i processi di accreditamento e di mantenimento dell'accREDITAMENTO; la instaurazione e la gestione di rapporti di natura commerciale con la PA.

A disciplinare tali attività sensibili rilevano i protocolli PO 0401 Gestione della documentazione, PO 0402 Gestione dei documenti di registrazione, PO 0701 Gestione del processo commerciale, PO 0702 Gestione processo approvvigionamento.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

7. REATI SOCIETARI

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *ter* D.Lgs. 231 del 2001 figurano i reati societari.

Fra di essi alcuni sono di più recente modifica.

In particolare, l'art. 2635 c.c. delinea la corruzione fra privati in tal modo: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”*.

L'art. 2635 *bis* c.c. individua l'istigazione alla corruzione fra private con il seguente sintagma: *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta*

persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Le attività sensibili nell'ambito societario rispetto alle fattispecie di reato sono: la formazione del bilancio; la contabilizzazione e l'archiviazione; la redazione di altri documenti; la comunicazione nei confronti dei soci e dei creditori in genere; i rapporti con gli organismi di controllo; la gestione dell'assemblea; l'acquisto o la vendita di azioni proprie o della società controllante; le operazioni di scissione, fusione o conferimento di rami di azienda; i rapporti con Istituti di credito e altri finanziatori; la movimentazione di cassa e conti; la gestione di titoli di società quotate; le verifiche e la trasmissione dei documenti; i rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società fornitrici o clienti; i rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società terze *target* per acquisizioni; i rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società concorrenti; i rapporti con amministratori, liquidatori o loro sottoposti di società creditrici o debentrici.

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano i protocolli PO 0401, PO 0402, PO 0601 sulla gestione della formazione del personale, PO 0701, PO 0702 sulla gestione del processo di approvvigionamento - la cui descrizione particolareggiata è avvenuta *infra* –.

All'uopo una efficacia di un certo rilievo assume financo il Sistema di Gestione Qualità (SGQ) certificato ISO 9001, il sistema di Gestione Salute e Sicurezza dei Lavoratori certificato ISO 45001, l'organigramma aziendale, la definizione mansioni e la segregazione dei ruoli nonché l'attribuzione di poteri specifici di rappresentanza.

Non può essere sottaciuta l'importanza de IL 0803 - Gestione sistema pagamenti e incassi, ciò che garantisce viepiù la tracciabilità dei pagamenti.

Infine, si rileva l'inserimento nei contratti stilati di clausole risolutive espresse.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso, fatta eccezione per i reati di cui all'art. 2622 c.c., 2629 *bis* e 2637 c.c., rispettivamente ritenuti non applicabili -i primi due- e dai presupposti insufficienti -il terzo-.

7. REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DA LEGGI SPECIALI

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *quater* D.Lgs. 231 del 2001 figurano i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e da leggi speciali.

Fra di essi rilevano in via peculiare alcuni.

L'art. 270 *quinquies.1* c.p. delinea il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo in tal modo: *“Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte. Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.”*.

L'art. 270 *quinquies.2* c.c. individua la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro con il seguente sintagma: *“Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo”*.

L'art. 280 *ter* c.p. sancisce che *“E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) procura a sé o ad altri materiali radioattivi. È punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies: 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare; 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva. Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici”*.

Alla luce delle attività statutarie svolte da CENTROFOR appare potersi concludere nel senso della insufficienza dei presupposti per adombrare la commissione di reati di tal fatta.

8. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *quater*.1 D.Lgs. 231 del 2001 figurano le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Alla luce delle attività statutarie svolte da CENTROFOR appare potersi concludere nel senso della insufficienza dei presupposti per adombrare la commissione di reati di tal fatta.

9. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *quinqüies* D.Lgs. 231 del 2001 campeggiano i delitti contro la personalità individuale.

Fra di essi l'art. 603 *bis* c.p. delinea la intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro in tal modo: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.*

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del summenzionato reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

10. ABUSI DI MERCATO

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *sexies* D.Lgs. 231 del 2001 figurano l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Alla luce delle attività statutarie svolte da CENTROFOR appare potersi concludere nel senso della non applicabilità di siffatti delitti.

11. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *septies* D.Lgs. 231 del 2001 figurano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Le attività sensibili nell'ambito societario rispetto alle fattispecie di reato sono: lo svolgimento delle prestazioni di lavoro e i controlli sanitari.

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano i protocolli PO 0601 Gestione della formazione e informazione del personale, PO 0703 Gestione dell'erogazione della formazione, PO 0705 Gestione del servizio di consulenza sulla sicurezza nei cantieri edili, PO SGSL 03 Gestione degli infortuni, degli incidenti, dei comportamenti pericolosi, PO SGSL 04 Sorveglianza e protocollo sanitario - la cui descrizione particolareggiata è avvenuta *infra* –.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del summenzionato reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

12. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *octies* D.Lgs. 231 del 2001 figurano i delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio.

Le attività sensibili nell'ambito societario rispetto alle fattispecie di reato sono: l'acquisto beni e servizi, l'emissione di fatture, la gestione di denari e di risorse.

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano i protocolli PO 0701 Gestione del processo commerciale, PO 0702 Gestione processo approvvigionamento - la cui descrizione particolareggiata è avvenuta *infra* –.

Rilevano altresì la tracciabilità dei flussi economici, la segregazione dei ruoli e la tracciabilità dei pagamenti nonché le istruzioni di lavoro IL 0803 - Gestione sistema pagamenti e incassi.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa dei summenzionati reati si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

13. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *octies*.1 D.Lgs. 231 del 2001 figurano i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le attività sensibili nell'ambito societario rispetto alle fattispecie di reato sono: l'acquisto di beni e di servizi, l'emissione di fatture, la gestione di denari e di risorse.

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano i protocolli PO 0701 Gestione del processo commerciale, PO 0702 Gestione processo approvvigionamento, IL 0803 - Gestione sistema pagamenti e incassi (Istruzione di lavoro) Tracciabilità dei pagamenti.

Hanno parimenti efficacia la tracciabilità dei flussi economici e dei pagamenti nonché la segregazione dei ruoli.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

14. ALTRE FATTISPECIE IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *octies*.1 comma 2 D.Lgs. 231 del 2001 figurano altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le attività sensibili nell'ambito societario rispetto alle fattispecie di reato sono: l'acquisto di beni e servizi; la gestione fatture d'acquisto e pagamenti; la gestione incassi e fatture di vendita, la partecipazione a gare di appalto o a bandi; la partecipazione a procedimenti amministrativi per autorizzazioni, concessioni, provvedimenti abilitativi; la trasmissione di documenti o dichiarazioni alla P.A.; la richiesta di finanziamenti e contributi pubblici; l'attuazione delle attività finanziate, la

rendicontazione alla PA; i processi di accreditamento e di mantenimento dell'accreditamento; la gestione di stage e di corsi e la consegna di attestati riconosciuti dalla P.A.; l'instaurazione e gestione di rapporti di natura commerciale con la PA, la predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici; la gestione e l'utilizzo di programmi e sistemi informatici e telematici che prevedono l'accesso, tramite internet ad altri sistemi informatici protetti; le verifiche e i controlli delle attività di utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica o telematica; l'utilizzo di programmi informatici, la gestione di denari e di risorse.

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano i protocolli PO 0701 Gestione del processo commerciale, PO 0702 Gestione processo approvvigionamento, IL 0803 - Gestione sistema pagamenti e incassi (Istruzione di lavoro) Tracciabilità dei pagamenti, ISO 9001 e ISO 45001; PO 04 01; PO 04 02; PO 0401, PO 0402, PO 0601, ISO 9001 e ISO 45001; PO 04 01; PO 04 02; PO 07 01; PO 07 02; PO 0701 Gestione del processo commerciale, PO 0702 Gestione processo approvvigionamento, IL 0803 - Gestione sistema pagamenti e incassi (Istruzione di lavoro).

Hanno parimenti efficacia la tracciabilità dei flussi economici e il gestionale dedicato alla tracciabilità dei pagamenti nonché la segregazione dei ruoli e il manuale della qualità e della sicurezza.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso, fatta eccezione per i numerosi reati ritenuti non applicabili -cfr. tabella Risk Assessment-.

15. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *novies* D.Lgs. 231 del 2001 sono inclusi i delitti in materia di violazione del diritto di autore.

Le attività sensibili nell'ambito societario rispetto alle fattispecie di reato sono: la gestione del personale.

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano i protocolli PO 0601, PO 0602, PO 0802.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

16. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *decies* D.Lgs. 231 del 2001 è incluso il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Le attività sensibili nell'ambito societario rispetto alle fattispecie di reato sono: la gestione del personale.

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano i protocolli PO 0601, PO 0602, PO 0802.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

17. REATI AMBIENTALI

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *undecies* D.Lgs. 231 del 2001 figurano i reati ambientali.

In particolare, fra di essi se ne stagliano alcuni.

L'art. 258 d.lgs. 152/2006 delinea la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in tal modo: *“I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano*

frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la

mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e

violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo”.

L’art. 452 *quaterdecies* c.p. individua le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti con il seguente sintagma: *“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all’articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.*

Infine, l’art. 279 del D.Lgs. 152/2006 dispone che *“Fuori dai casi per cui trova applicazione l’articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell’articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell’autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l’esercizio con l’autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 269, comma 8 o comma 11-bis, o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente. Chi, nell’esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l’autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell’autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un’attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell’articolo 269, comma 6, o ai sensi dell’articolo 272, comma 1, è*

soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, chi non presenta, nei termini previsti, la domanda o la relazione di cui all'articolo 271, comma 7-bis, chi non effettua, nei termini, una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), e chi non presenta, nei termini, la domanda prevista all'articolo 273-bis, comma 6. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689 la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva”.

Rispetto ai summenzionati reati ambientali le ponderazioni del rischio inducono alla esclusione della loro applicabilità ovvero alla insufficienza dei presupposti.

18. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *duodecies* D.Lgs. 231 del 2001 figurano i reati concernenti l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, l'art. 22, comma 12 *bis* D.Lgs. 286 del 1998 prevede: “3. *Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o piu' persone; b) la persona trasportata e' stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumita' per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata e' stata*

sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti. 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o piu' delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista e' aumentata. 3-ter. La pena detentiva e' aumentata da un terzo alla meta' e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attivita' illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalita' dello straniero o nell'ambito delle attivita' punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto e' commesso in concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu' persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'.

L'art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. 286 del 1998 prevede: "1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote. 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Alla luce delle attività statutarie svolte da CENTROFOR appare potersi concludere nel senso della insufficienza dei presupposti per adombrare la commissione del primo delitto.

Quanto al secondo, sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

20. RAZZISMO E XENOFobia

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *terdecies* D.Lgs. 231 del 2001 figura in particolare, l'art. 604 *bis* c.p. che delinea in questo modo la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla

superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette privata violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.

Le attività sensibili nell'ambito societario rispetto a siffatte fattispecie di reato sono: la attività di formazione e i rapporti con i terzi.

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano i protocolli PO 0601, PO 0703, PO 0704 - la cui descrizione particolareggiata è avvenuta *infra* –.

Infine, si rileva l'inserimento nei contratti stilati di clausole risolutive espresse.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

21. ART. 12 LEGGE 9/2013

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 12 della Legge 9 del 2013 sono inclusi delitti di varia natura aventi a oggetto sia le sostanze alimentari sia le opere dell'ingegno e i prodotti industriali.

Orbene, i reati sussunti in tale cornice non appaiono applicabili nell'alveo delle attività di CENTROFOR.

22 REATI TRANSNAZIONALI

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 10 della Legge 146 del 2006 figurano alcuni reati per lo più non applicabili o dai presupposti insufficienti.

Al contrario, appaiono degni di analisi il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 377 *bis* c.p. e quello di favoreggiamento personale di cui all'art. 378 c.p..

Le attività sensibili nell'ambito societario rispetto a siffatte fattispecie di reato sono: la gestione del personale e -nel caso di cui all'art. 378 c.p.- l'attività in generale.

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano i protocolli PO 0401, PO 0402, PO 0601, PO 0701, PO 0702, PO 0602, PO 0603, PO 0703, PO 0704, PO 0802, PO 0803, PO SGSL 04 - la cui descrizione particolareggiata è avvenuta *infra* –.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso, fatta eccezione per i numerosi reati ritenuti non applicabili -cfr. tabella Risk Assessment-.

23. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *quaterdecies* D.Lgs. 231 del 2001 compaiono la frode in competizioni sportive e i reati speculativi.

In particolare, l'art. 1 della Legge 401 del 1989 concernente la frode in competizioni sportive dispone: *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa. 2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa. 3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1*

e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni”.

L’art. 4 della medesima Legge sancisce che “Chiunque esercita abusivamente l’organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall’Unione italiana per l’incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l’organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore a lire un milione. 2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da’ pubblicità al loro esercizio è punito con l’arresto fino a tre mesi e con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da lire centomila a lire un milione. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d’azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 e come da ultimo modificato dall’articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta,

anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero. 4 ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale”.

Alla luce delle attività statutarie svolte da CENTROFOR appare potersi concludere nel senso della non applicabilità di reati simili.

24. REATI TRIBUTARI

L'art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. 231 del 2001 compendia i reati tributari.

L'art. 2 del D.Lgs. 74/2000 delinea la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in tal modo: “*chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria*”.

L'art. 3 del D.Lgs. 74/2000 individua la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici con il seguente sintagma: “*Fuori dei casi di cui all'art. 2., chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in*

diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila".

L'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 sulla emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti prevede che *"chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti"*.

L'art. 10 del D.Lgs. 74/2000 sull'occultamento di documenti contabili dispone: *"chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari"*.

L'art. 11 del medesimo ordito normativo sancisce che risponde di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte *"chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.. nonché.. chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila"*.

L'art. 4 del D.Lgs. 74/2020 dispone che *"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, ... chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni"*.

L'art. 5 del D.Lgs. 74/2020 concerne l'omessa dichiarazione transfrontaliera e con evasione di Iva non inferiore a 10 milioni di euro, sancendo che *"chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila (nonché) chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila"*.

Infine, l'art. 10 *quater* D.Lgs. 74/2020 riguarda l'indebita compensazione transfrontaliera e con evasione IVA non inferiore a 10 milioni di euro, disponendo che *“chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro”*.

Le attività sensibili nell'ambito societario rispetto a siffatte fattispecie di reato sono: l'acquisto di beni e servizi; la gestione fatture d'acquisto e pagamenti; la gestione incassi e fatture di vendita; la redazione del bilancio; la redazione delle dichiarazioni dei redditi; la compensazione, consulenza esterna per la formazione e per l'apprendistato.

A disciplinare e a regolamentare in maniera precipua le attività sensibili sopra individuate si stagliano i protocolli PO 0701, PO 0702 sulla gestione del processo di approvvigionamento, PO 0703, PO 0704, PO 0705, PO 0401, PO 0402 - la cui descrizione particolareggiata è avvenuta *infra* —.

Ulteriori rilevanti misure sono state assunte da CENTROFOR sotto forma di istruzioni di lavoro concernenti, in particolare: l'adozione del sistema “DOCUWARE” che garantisce la protocollazione, la digitalizzazione, l'archiviazione, la documentazione e l'emissione delle fatture, impedendo la modifica dei documenti protocollati; il controllo delle fatture e dei pagamenti posti in essere da più Funzioni; la suddivisione flussi finanziari su conti correnti separati e dedicati; l'organigramma aziendale e la definizione delle mansioni nonché il Codice Etico e ancora, la segregazione dei ruoli e l'attribuzione di poteri specifici di rappresentanza.

Infine, rileva l'inserimento nei contratti stilati di clausole risolutive espresse.

Sulla scorta dei parametri più sopra specificati circa la valutazione del rischio, la probabilità bassa del reato si compenetra con una magnitudo di una certa entità e con un efficace sistema di fattori mitiganti, tanto da generare un rischio basso.

25. CONTRABBANDO

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *sexiesdecies* D.Lgs. 231 del 2001 compaiono i reati di contrabbando.

In particolare, l'art. 282 del d.P.R. 43/1973 concernente il contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali dispone: *“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita*

merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando”.

L'art. 283 del d.P.R. 43/1973 definisce il contrabbando nel movimento delle merci nei luoghi di confine: *“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.*

Secondo l'art. 284 d.P.R. 43/1973 il contrabbando nel movimento marittimo delle merci consiste nel fatto di chi *“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco*

di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale”.

L’art. 285 d.P.R. 43/1973 sancisce che “È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell’aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell’aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l’atterraggio alle Autorità indicate dall’art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l’aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell’aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale”.

L’art. 286 d.P.R. 43/1973 dispone che “È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell’art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.

L’art. 287 del d.P.R. 43/1973 sancisce che “È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell’art. 140”.

L’art. 288 del d.P.R. 43/1973 prevede che “Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d’introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.

L’art. 289 d.P.R. 43/1973 dispone che “È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.

L’art. 290 d.P.R. 43/1973 sancisce che “Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.

L'art. 291 d.P.R. 43/1973 prevede che *“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, sono depenalizzate tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda e, pertanto, soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Per l'ammontare della sanzione amministrativa vedi, in particolare, l'articolo 1, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate per la qualificazione di recidiva quale reiterazione dell'illecito depenalizzato vedi, inoltre, l'articolo 5, comma 1, del presente decreto”.*

L'art. 291 bis dispone che *“Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di lire diecimila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire 1 milione”.*

A mente dell'art. 291 ter *“Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. 3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta*

equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.

Secondo l'art. 291 *quater* “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti”.

Infine, l'art. 292 dispone che “Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi”.

Alla luce delle attività statutarie svolte da CENTROFOR appare potersi concludere nel senso della non applicabilità di reati simili.

26. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *septiesdecies* D.Lgs. 231 del 2001 figurano i delitti contro il patrimonio culturale.

Alla luce delle attività statutarie svolte da CENTROFOR appare potersi concludere nel senso della non applicabilità di siffatti delitti.

27. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Nell'alveo dei reati contemplati dall'art. 25 *duodevicies* D.Lgs. 231 del 2001 figurano il riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Alla luce delle attività statutarie svolte da CENTROFOR appare potersi concludere nel senso della non applicabilità di siffatti delitti.